



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

**SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**  
**UFFICIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**

**ORDINANZA N 8 DEL 06/04/2020**

Oggetto:	DISPOSIZIONI SANITARIE, INDICAZIONI EMERGENZIALI EPIDEMIA COVID-19
----------	--

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di Aprile nella Residenza Comunale

**IL SINDACO**

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il D.L. 23/02/2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e s.m.i.;

**Visto** il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

**Visti**, in particolare:

- il D.P.C.M. 08/03/2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- i successivi DPCM del 9, 11, 22 marzo 2020 ;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e l'ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 45 del 21/03/2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19", che dispone la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo comunque l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.";



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

**Visto** altresì l'art 4 del D.L 25 MARZO 2020 N.10 il quale, al comma 2, recita: "I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma1";

**Considerato** che il presente contenuto non contrasta con misure Statali e regionali che intervengono in materia di polizia mortuaria;

**Visto** il Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 e, in particolare, l'art. 10 che testualmente recita: "nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore";

**Udita** la dichiarazione del Direttore del Distretto Sanitario di Reggio Emilia dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, rispetto alla necessità di ridurre il periodo di osservazione dei feretri rispetto alle 24 ore previste di norma;

**Vista** la Legge Regionale Emilia Romagna n. 19 del 29/07/2004 ad oggetto "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria";

**Considerati** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio della città di Reggio Emilia e della relativa provincia;

**Considerato** che l'obiettivo prioritario dei decreti finora emanati è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità, con l'imposizione di misure sempre più restrittive;

**Preso atto che**, a seguito della situazione di sempre maggiore criticità dovuta alla progressiva diffusione del virus Covid-19 e del crescente numero di decessi presso gli Ospedali del territorio, si è creata una situazione di emergenza, segnalata dalla Direzione Sanitaria dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, a causa dell'accumulo di feretri in giacenza contenenti cadaveri di persone decedute per patologia (o presunta patologia) infettiva diffusiva Covid-19;

**Tenuto conto** che detta criticità deriva:

- dalle riscontrate difficoltà dei Crematori di far fronte all'ingente numero di cremazione nei termini ordinari e pertanto dalla conseguente permanenza dei feretri nelle Camere Ardentí degli ospedali, oppure, in alternativa, nelle Sale del Commiato esistenti sul territorio provinciale nonché nelle Camere Ardentí poste nei cimiteri comunali;
- dalle richieste dei familiari dei defunti, spesso posti in "quarantena", di poter procedere con il funerale del proprio estinto oltre i tempi consueti, normalmente non superiori alle 72 ore, rendendo necessario adottare misure urgenti per la corretta e adeguata gestione dei feretri in sosta;



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

**Ritenuto che**, per le evidenti ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria in atto e allo stato di evoluzione del contagio da Covid-19, si rende necessario adottare una serie di misure legate complessivamente alla gestione dei servizi cimiteriali, dando atto che le stesse rispettano il dettato dell'articolo 35 del D.L. n. 9/2020 in quanto coerenti con le misure statali e regionali adottate per fronteggiare le emergenze e frutto delle specifiche esigenze locali di tutela scaturenti dallo stato di emergenza indicato;

**Preso atto** che proprio in materia di attività funebre, cimiteriale e di cremazione nel periodo dell'epidemia Covid-19, il Ministero della Salute ha elaborato in data 1 aprile 2020 delle indicazioni emergenziali che si intendono qui integralmente richiamate, indirizzate principalmente alle imprese di onoranze funebri e ai Comuni per la parte di competenza riferita ai cimiteri comunali;

**Atteso** che con DPCM del 1 Aprile 2020 l'efficacia dei precedenti DPCM e ordinanze del ministero della Salute più sopra richiamati, che hanno disposto misure urgenti di contenimento del contagio fino al 3 aprile, è stata prorogata fino al 13 aprile 2020;

**Visto** l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833, che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

**Visto** l'art. 50 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso:

**ORDINA**

- 1) in osservanza alle indicazioni emergenziali dettate dal ministero della salute del 1 aprile 2020 in premessa richiamate e fino alla durata ed efficacia delle ordinanze ministeriali e regionali citate in premessa e di quelle successive che potranno essere emanate, la riduzione del periodo di osservazione dei cadaveri nei casi di infezione da SARS-CoV-2 (Covid-19) stabilendolo in 15 ore, limite minimo di osservazione stabilito dall'art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 285/1990 citato in premessa;
- 2) la prosecuzione della chiusura al pubblico del Cimitero Comunale in coerenza con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 45 del 21/03/2020 fino alla durata ed efficacia delle ordinanze ministeriali e regionali in premessa elencate e di quelle che potranno essere emanate (fatte salve le eccezioni riportate di seguito), al fine di tutelare la salute di tutti i cittadini, ritenendo che la frequenza delle visite alle aree cimiteriali possa favorire assembramenti di persone, espressamente vietati dalle disposizioni ministeriali e regionali ad oggi vigenti, garantendo comunque l'erogazione dei servizi istituzionali di gestione dei servizi cimiteriali quali il trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione di feretri;



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

- 3) in DEROGA a quanto disposto al punto 2), è consentito l'accesso ai cimiteri comunali, al momento del ricevimento del feretro, soltanto ad un numero ristretto di persone che accompagnano lo stesso per il successivo servizio di inumazione o tumulazione. Gli operatori cimiteriali o, in alternativa, la ditta incaricata dell'esecuzione delle operazioni, prima di aprire il cimitero per la funzione, devono necessariamente verificare il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali ordinarie e straordinarie vigenti, delle disposizioni contenute nella presente ordinanza nonché accertarsi che sussistano tutte le condizioni per evitare la formazione di assembramenti; gli stessi dovranno infine verificare il rispetto del mantenimento del distanziamento minimo di 1 metro tra le persone e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, ove ritenuto necessario;
- 4) nella sala deposito feretri presso il cimitero comunale, possono temporaneamente sostare i feretri che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione. Tale deposito non può superare la durata di cinque giorni, fino al 30/04/2020. Dopo tale data e fino al 30/09/2020, in previsione di un probabile aumento della temperatura, il periodo di sosta si riduce ad un massimo di tre giorni. In difetto si disporrà l'immediata traslazione del feretro, procedendo ad una tumulazione temporanea a spese della famiglia. Le caratteristiche del feretro dovranno essere tali da garantire il tassativo rispetto delle vigenti normative, anche di carattere igienico sanitario.

**RACCOMANDA**

alle imprese di onoranze funebri incaricate dalle famiglie dei defunti positivi (o presunti positivi) al Covid-19 di attivarsi per espletare le pratiche di trasporto e sepoltura immediatamente dopo la scadenza del periodo di osservazione della salma e comunque non oltre le 72 ore dal decesso, al fine di evitare ritardi nella calendarizzazione dei funerali.

**DISPONE**

- di autorizzare la tumulazione temporanea dei feretri, che in attesa di cremazione non trovano altre e idonee modalità di conservazione, nei loculi disponibili presso il cimitero comunale per il periodo massimo di 15 giorni, periodo medio di evasione delle richieste da parte dei Crematori limitrofi
- prorogabile fino a 30 giorni, in presenza di comprovate e straordinarie esigenze che rendano impossibile procedere alla cremazione;
- la struttura del feretro e la qualità dei materiali devono essere quelle previste per la tumulazione dalle indicazioni emergenziali dettate dal Ministero della salute del 1 aprile 2020 in premessa richiamate;
- l'utilizzo della sepoltura provvisoria è autorizzato, per il periodo strettamente necessario più sopra indicato e saranno poste a carico dei familiari dei defunti le spese di tumulazione e successiva estumulazione e di eventuale ripristino della situazione quo ante;
- il Comune provvederà direttamente all'assegnazione d'ufficio del loculo disponibile. Scaduto il termine, l'interessato dovrà provvedere allo spostamento del feretro a sue spese; in caso di inerzia si provvederà alla notifica di formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni i quali, se saranno inutilmente scaduti, determineranno la condizione dell'immediata traslazione ad opera del Comune in



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

campo comune, attivando contestualmente rivalsa nei confronti dei familiari per le spese sostenute dall'Ente.

**AVVERTE**

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale prevede, tra l'altro:

*"Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo";*

**DISPONE**

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito istituzionale del Comune di Bibbiano, e trasmessa a:

- Prefetto di Reggio Emilia;
- Ausl di Reggio Emilia Distretto di Montecchio Emilia;
- Comando Carabinieri di Bibbiano;
- Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Val d'Enza;
- Settore Demografico – Servizio di Stato Civile e Polizia Mortuaria;
- Imprese di Onoranze funebri operanti sul territorio;

La presente ordinanza non trova applicazione per i feretri già in sosta in attesa di cremazione nel cimitero comunale.

**INFORMA**

che, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, entro 60 giorni dalla data di affissione all' Albo Pretorio Comunale di Bibbiano, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

Il Sindaco

CARLETTI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*